



## **COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO**

### **CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

#### **DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE ELENCO DEGLI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ED INDIVIDUAZIONE AREA DEL BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2020

**Premesso che:**

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto;

**Visto** l'art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014.

**Visto** il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato.

**Dato atto che**, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- A. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- B. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

**Rilevato** che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale;

**Considerato** che costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del D.Lgs.118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato);
2. gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11 ter del D.Lgs.118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo: a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda; b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e

- le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda; c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda; d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione; e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;
3. gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;
  4. le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
    - a. ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
    - b. ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. In fase di prima applicazione dei principi riguardanti il bilancio consolidato, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
  5. le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;

**Considerato** che gli enti e le società del gruppo compresi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" possono non essere inseriti nel "Gruppo bilancio consolidato" nei casi di:

- A. **irrilevanza**, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento per gli enti locali e rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo: - totale dell'attivo, - patrimonio netto, - totale dei ricavi caratteristici. In ogni caso sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.
- B. **impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate**. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e

riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

**Evidenziato che** nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Comune sono indicate le società partecipate e gli enti pubblici vigilati.

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 2/09/2019 con cui è stata approvata la revisione straordinaria delle società partecipate ex art. 24 D.lgvo 19/08/2016 n. 175;

**Evidenziato che** il servizio finanziario ha provveduto ad effettuare, sulla scorta dei criteri fissati dal D.L. 118/2011, le necessarie operazioni di verifica al fine di :

- Individuare i componenti del GAP “Gruppo Amministrazione Pubblica “ del Comune di San Giuseppe Jato”;
- Individuare il cosiddetto “Perimetro di consolidamento” del Comune di San Giuseppe Jato;

**Considerato che**, ad esito delle suddette operazioni di verifica, il GAP del Comune di San Giuseppe Jato risulta individuato come riportato nell’**allegato “A”**, che è parte integrante della presente proposta di deliberazione;

**Dato atto che** , al fine di stabilire il “Perimetro di consolidamento” del Comune di San Giuseppe Jato, la soglia di irrilevanza è determinata prendendo come riferimento i dati del rendiconto di gestione dell’anno 2020, che risultano come qui di seguito:

	<b>Comune di San Giuseppe Jato</b>	<b>%</b>	<b>Soglia di irrilevanza</b>
Totale attivo	51.576.250,37	3	1.547.287,51
Patrimonio netto	46.840.488,60	3	1.405.214,66
Ricavi caratteristici	8.515.662,45	3	255.469,87

**DATO ATTO** altresì che con riguardo a taluni organismi partecipati non sono disponibili i bilanci/rendiconti relativi all’esercizio 2020, in quanto i relativi Organi deliberanti non hanno provveduto, per quanto è stato possibile accertare, alla loro elaborazione/approvazione. Si fa riferimento in particolare ai seguenti organismi:

1. Consorzio Sviluppo e Legalità – ultimo rendiconto approvato: esercizio: 2019;
2. Alto Belice Corleonese s.r.l. in liquidazione: ultimo bilancio approvato: 2016.

**EVIDENZIATO** che sulla base della percentuale di partecipazione e della soglia di irrilevanza (3%) definita rispetto ai parametri sopra riportati risultano irrilevanti, e quindi esclusi dal perimetro di consolidamento, i seguenti enti strumentali/società:

	<b>Comune di San Giuseppe Jato</b>	<b>%</b>	<b>Soglia di irrilevanza</b>	<b>SRR Palermo OVEST</b>	<b>Consorzio Sviluppo e Legalità</b>	<b>GAL Terre Normanne</b>	<b>Alto Belice Corleonese s.r.l.</b>
Totale attivo	51.576.250,37	3	<b>1.547.287,51</b>	443.397,00	2.139.951,19	820.043,00	293.406,00
Patrimonio netto	46.840.488,60	3	<b>1.405.214,66</b>	120.000,00	2.318.698,17	0,00	88.585,00
Ricavi caratteristici	8.515.662,45	3	<b>255.469,87</b>	0,00	0,00	0,00	50.000,00

**Dato atto**, in via preliminare, che

- la misura della partecipazione della SRR società per la regolamentazione rifiuti Palermo – ATO 14 provincia PA ovest società consortile a responsabilità limitata è pari al 5,48 % sul capitale sociale della società di € 120.000,00 e la partecipazione è obbligatoria per legge;
- la Società Alto Belice Ambiente è stata dichiarata fallita con Decreto del Tribunale di Palermo n. 226/14 del 12/12/2014;

**Visto** l'art. 147 quater del d.lgs 267/2000 che prevede che i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate sono rilevati mediante bilancio consolidato predisposto secondo le modalità previste dal d. lgs. 118/2011;

**Considerato** che il Comune di San Giuseppe Jato:

- non ha Enti o società controllate o partecipate che nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato (Principio contabile Allegato 4/4 al d.lgs. 118/2011 e s.m.i.) sono oggetto di consolidamento;
- non è, pertanto, obbligato a redigere il bilancio consolidato 2020;

**Ritenuto** di dover procedere all'approvazione degli elenchi allegati A e B, stabilendo che per il Comune di San Giuseppe Jato non vi sono enti da considerare ai fini della predisposizione del bilancio consolidato;

## **PROPONE**

1. **di approvare** l'elenco degli enti, aziende e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica del Comune di San Giuseppe Jato, riportato nell'allegato A, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di approvare** il perimetro di consolidamento come definito nell'allegato B, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. **di dare atto** che all'esito dell'istruttoria non ci sono enti, società controllate o partecipate oggetto di consolidamento;
4. di dare atto che, per quanto sopra, il Comune di San Giuseppe Jato non è tenuto alla redazione e approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2020;
5. **di trasmettere** il presente provvedimento all'Organo di revisione per opportuna conoscenza;
6. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione trasparenza del sito istituzionale, sottosezione Enti controllati.

Il Responsabile del Settore Finanziario e Tributi  
f.to Rag. M.R. Napoli

**ALLEGATO A****GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - GAP**

<b>Denominazione</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Tipologia</b>	<b>%. Partecipazione</b>
Società Alto Belice Ambiente S.p.A	Servizio integrato gestione rifiuti	Società partecipata	5,48%
SRR società consortile a responsabilità limitata	Società per la regolamentazione del servizio rifiuti, con funzione di governo dell'ambito territoriale di riferimento	Ente strumentale partecipato	5,48%
Alto Belice Corleonese s.r.l. – in liquidazione	Patto territoriale per l'occupazione	Società partecipata	5%
AMAP spa	Servizio idrico integrato	Società partecipata	0,0019
GAL Terre Normanne	Perseguire lo sviluppo rurale del territorio	Consorzio	
Consorzio Sviluppo e legalità	Gestione dei beni confiscati	Consorzio	

**ALLEGATO B****PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO**

<b>Denominazione</b>	<b>Motivo esclusione dall'area di consolidamento</b>
Società Alto Belice Ambiente S.p.A	Società dichiarata fallita
SRR società consortile a r.l.	Dati di bilancio al di sotto della soglia di rilevanza
Alto Belice Corleonese s.r.l.- in liquidazione	Società in liquidazione
AMAP spa	Partecipazione inferiore all'1%
GAL Terre Normanne	Dati di bilancio al di sotto della soglia di rilevanza
Consorzio Sviluppo e legalità	Dati di bilancio al di sotto della soglia di rilevanza

**Oggetto:** APPROVAZIONE ELENCO DEGLI ENTI, AZIENDE E SOCIETA'  
COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ED  
INDIVIDUAZIONE AREA DEL BILANCIO CONSOLIDATO ANNO  
2020

**PARERI AI SENSI DELL'ART.49, DELL'ART. 147, COMMA 1 E DELL'ART.  
147/BIS D.lgs 267/2000, COME MODIFICATO DAL D.L. 174/2012,  
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

=====

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO, per la REGOLARITA'  
TECNICA, ha espresso parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile  
del Settore finanziario e Tributi  
f.to Rag. M. R. Napoli

---

---

Il Responsabile del Settore Finanziario:

- In ordine alla regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE.

OVVERO

- In ordine alla regolarità contabile, ha espresso parere NON FAVOREVOLE per le seguenti motivazioni:

OVVERO

- In ordine alla regolarità contabile, dichiara che il parere non è dovuto in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziario e/o sul patrimonio dell'Ente.

Il Responsabile  
del Settore finanziario e Tributi  
f.to Rag. M. R. Napoli